

CAPITOLATO DI POLIZZA

Assicurazione del rischio “Perdite Occulte”

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda o Ente: AIMAG SpA, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;

Attività svolta dal Contraente: gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua, compreso l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche per il tramite delle proprie società controllate e/o partecipate, anche congiuntamente con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia di assicurazioni;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;

Utenti dell'Assicurato (di seguito, anche “utenti”): le persone fisiche (utenze domestiche e indirette) ed i soggetti giuridici, quali ad esempio le utenze artigianali, industriali, agricole (utenze non domestiche) che, in quanto intestatari di contratti di fornitura sottoscritti con l'Azienda, direttamente o indirettamente (si intendono “utenti indiretti” le singole unità di condominio) si avvalgono dell'acqua fornita dalla Azienda.

Non rientrano tra gli stessi:

- i cantieri edili,
- gli utenti del servizio di erogazione che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee
- utenze zootecniche;

Fuga o perdita d'acqua (di seguito anche “perdita occulta”): per perdita d'acqua assicurata si intende quella derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario, a valle del contatore di AIMAG S.P.A., a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto o simili cause.

La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrato o sepolta nel conglomerato cementizio e in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, non sono comunque considerate perdite occulte le fughe avvenute in pozzetto.

Sono escluse dalla definizione di fuga le perdite e i consumi derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi.

Rientrano in garanzia le perdite d'acqua dovuto a guasto di autoclavi e addolcitori collocati in edifici condominiali (utenze multiple).

Non costituiscono altresì Fuga o Perdita le perdite d'acqua conseguenti all'imperfetto funzionamento del galleggiante/elettrovalvola montati nelle vasche di accumulo degli idranti/impianto antincendio, elettrovalvole impianto irrigazione.

Sono inoltre escluse le perdite, anche se occulte, riparate in economia dall'utente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Società e Contraente hanno facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale del contratto di assicurazione, tramite invio di raccomandata AR con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Resta altresì inteso che qualora una percentuale pari o superiore al 50% degli Utenti manifestasse all'Azienda la propria rinuncia di adesione alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto, è data facoltà sia al Contraente che alla Società di richiedere la risoluzione dello stesso con effetto dal 30° giorno successivo alla data di invio della comunicazione. In tale caso la Società provvederà, entro 60 giorni dalla data di effetto della risoluzione, a rimborsare la parte di premio pagato ma non goduto al netto delle imposte.

Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 3: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Il pagamento del premio si intende frazionato in rate semestrali corrisposte a 60 giorni dalla decorrenza.
(OPZIONE BASE)

Il pagamento del premio si intende frazionato in rate trimestrali corrisposte a 60 giorni dalla decorrenza.
(OPZIONE MIGLIORATIVA)

La rata successiva a quella di perfezionamento scadrà pertanto alla data del 01/03/2022.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo di pagamento per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 4: Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda assicurata, nei limiti delle somme di seguito fissate, dalle perdite pecuniarie ad essa derivanti dal mancato incasso della quota parte di bolletta conseguente al ricalcolo tariffario per perdita occulta, così come prevista dal singolo Regolamento di Servizio e definita ai sensi di polizza, nei termini di efficacia previsti al successivo art.5 "Efficacia dell'assicurazione".

Art. 5: Efficacia dell'assicurazione

La garanzia si intende operante per tutte le utenze rese edotte dell'esistenza e/o dell'attivazione della presente copertura assicurativa, con la sola esclusione di quelle i cui intestatari hanno manifestato la volontà di non aderire al servizio previsto dall'Azienda.

Art. 6: Limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per ciascun sinistro di:

OPZIONE BASE:

- euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le utenze domestiche
- euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le utenze non domestiche

OPZIONE MIGLIORATIVA:

- euro 20.000,00 (ventimila/00) per le utenze domestiche
- euro 20.000,00 (ventimila/00) per le utenze non domestiche

fermo il limite massimo per ciascuna annualità assicurativa

OPZIONE BASE:

- euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)

OPZIONE MIGLIORATIVA:

- euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)

secondo le seguenti modalità di determinazione degli indennizzi:

- Totale fattura minore di 100€: nessun indennizzo
- Totale fattura compreso tra 100€ e 199,99€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 40% dell'importo totale;
- Totale fattura compreso tra 200€ e 999,99€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 65% dell'importo totale
- Totale fattura compreso tra 1000€ e 4999,99€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 75% dell'importo totale
- Totale fattura compreso tra 5000€ e 9999,99€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 80% dell'importo totale
- Totale fattura compreso tra 10.000€ e 15.000,00€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 90% dell'importo totale

OPZIONE MIGLIORATIVA:

- Totale fattura compreso tra 10.000€ e 20.000,00€: l'indennizzo sarà erogato per un valore pari al 90% dell'importo totale

Si stabilisce che non verrà liquidato più di un sinistro anno (365 giorni) per utenza, calcolato quindi dalla data della precedente riparazione.

Per Totale fattura si intende la somma delle seguenti voci: Acquedotto + Fognatura + Depurazione + Oneri di perequazione + Iva.

Art. 7: Estensione territoriale e operatività temporale

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dalla Azienda.

La copertura assicurativa opera a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, con esclusione delle utenze i cui intestatari manifestino la volontà di non aderire al servizio.

La Società acconsente ad accogliere in garanzia eventuali sinistri denunciati dall'Assicurato in corso di validità della polizza anche se riferiti a segnalazioni/perdite occorse in data anteriore e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della presente copertura.

Agli effetti di quanto sopra si precisa che eventuali denunce di sinistro riferite a periodi di lettura solo parzialmente compresi nel periodo di copertura della polizza, verranno liquidate proporzionalmente in ragione del periodo di lettura compreso in garanzia.

Fermo quanto sopra, in caso di mancato rinnovo della copertura, la Società acconsente ad accogliere in garanzia le denunce di sinistro inviate dal Contraente alla stessa, nel termine massimo di 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza.

Art. 8: Rischi esclusi dall'assicurazione

Ferma la operatività della garanzia per i casi / eventi come precisati:

- dalle "Definizioni di polizza"
- dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione"
- dall'articolo "Efficacia dell'assicurazione"

resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- atto terroristico di qualsiasi genere;
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione;
- causate da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

Art. 9: Procedure di istruzione, denuncia e liquidazione del danno

L'Azienda si impegna ad informare i propri utenti circa la necessità di rispettare le seguenti modalità operative:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) eseguire la riparazione entro 30 giorni dalla data di avviso da parte del gestore o, qualora questo non sia stato possibile, l'utente dovrà provvedere entro 30 gg dalla data di scadenza della fattura riportante un importo maggiore rispetto al consumo medio storico
- c) denunciare il sinistro all'Azienda presentando a riparazione ultimata, la fattura di riparazione, le fotografie delle fasi di ripristino dell'impianto e la foto/ lettura del contatore;

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a definizione della pratica. Restano in ogni caso esclusi i casi di dolo, furto e le spese sostenute per la ricerca della perdita di acqua e per la riparazione dell'impianto;
- e) qualora la Società lo ritenesse necessario, consentire all'incaricato dalla Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro;
- f) controfirmare, se richiesto, il verbale di sopralluogo redatto dal Perito incaricato dalla Società apponendo, se nel caso, le sue riserve.

Ai fini della liquidazione del danno, l'Azienda provvederà alla gestione trimestrale delle relative denunce di sinistro effettuando le seguenti attività d'istruttoria:

- a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la presenza della corretta documentazione richiesta;
- c) accertare che l'utente dichiarante risulti essere assicurato, cioè che non abbia manifestato precedente volontà di rinuncia al servizio;
- d) verificare dallo storico consumi dell'utenza che la dispersione risulti essere superiore allo standard del consumo medio rilevato nell'ultimo periodo;
- e) effettuare i conteggi relativi alla quantificazione della perdita ed alla sua valorizzazione economica (volumi/tariffa), con evidenza dell'importo da ammettere poi ad indennizzo per motivo di "perdita occulta", nonché comunicazione all'utente per la conseguente notifica dell'evasione della pratica;
- g) scansionare la documentazione di cui sopra (documentazione fotografica, fattura di riparazione, bolletta di riferimento) e inviarla a mezzo posta elettronica o caricata su supporto informatico unitamente ad un file excel contenente i singoli conteggi calcolati così come indicato all'Art. 6

Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione
- copia della fattura riportante i maggiori consumi;
- file excel con dettaglio conteggi per quantificazione perdita;

La Società, presa visione delle pratiche di sinistro evase, trasmetterà all'Azienda una comunicazione di notifica di liquidazione per i sinistri così descritti.

La gestione dei sinistri potrà avvenire tramite web service/area di scambio dati messa a disposizione dalla Società, basata su protocollo SSH File Transfer Protocol (SFTP), che consenta quindi l'accesso diretto al Contraente attraverso l'utilizzo di un canale crittografato e protetto da username e password (inoltre nuove denunce, integrazione documenti, restituzione sinistri gestiti, etc.).**(OPZIONE MIGLIORATIVA)**

Art. 10: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni anche se stipulate da Terzi per lo stesso rischio.

Art. 11: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti, per il totale delle utenze assicurate.

Il premio annuo è calcolato sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, oltre che da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle Utenze assicurate. Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.mm.ii., ciascuna delle parti (Contraente/Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Conteggio del premio di polizza

Consuntivo attuale nr. utenti	premio lordo pro-capite	Totale premio annuo lordo
Utenze domestiche _____	_____	_____
Utenze non domestiche _____	_____	_____
Totale premio lordo _____		
Di cui imposte al 21,25 _____		
Totale premio imponibile _____		
Premio imponibile annuale _____		
Oltre a imposte al 21,25 _____		
Arrotondamento _____		
Totale premio lordo annuale _____		